

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1880

alla legge ed ai principii concordemente professati, la Camera vorrà votare l'annullamento dell'elezione.

Si è parlato sommessamente di conseguenze funeste dopo l'annullamento e nel caso di una nuova votazione. Quando si tratta di applicazione di principii e di leggi non puossi nè devesi por mente alle conseguenze personali.

Che se di questo dovessi per un momento impensierirmi, non potrei dimenticare le parole di Giosuè Carducci, il quale scriveva: « Che in Toscana, e a Firenze in ispecie, i partiti dominanti sono quasi tutti affocati per la congregazione di San Vincenzo di Paola, e il bel paese « dove il sì suona » è allagato dalla beghineria, non pure religiosa, ma intellettuale. » (Bravo! a sinistra — Segni di disapprovazione su taluni banchi della destra)

Queste parole del più grande fra i poeti viventi...

*Voci a destra.* Oh! oh!

MURATORI. Me ne citino un altro! Queste parole, mi piace ripeterlo, del più grande fra i poeti italiani viventi (lo ha così chiamato uno dei più illustri scrittori della Germania, or non è guari)... (Oh! oh! — Rumori a destra)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

MURATORI... parole esatte sventuratamente, non possono in questo momento impensierirmi, anche perchè ho fede nei sentimenti liberali della maggioranza degli elettori, ed ho fede nel risveglio, nell'avvenire, del paese. (Bene! Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Tre, se bene ho udito, sono le ragioni, per le quali l'onorevole Muratori, impugna la eleggibilità dell'onorevole Mantellini a deputato del 3° collegio di Firenze.

Egli dice: l'onorevole Mantellini è un funzionario che percepisce stipendio sul bilancio dello Stato; l'ufficio che egli copre non è nuovo, ma esisteva al tempo, in cui venne pubblicata la legge elettorale vigente, e non pertanto non lo si trova compreso in alcuna delle 8 categorie, che fanno eccezione alla regola dell'eleggibilità degli impiegati, scritta nella prima parte dell'articolo 97 di detta legge, vuolsi concludere che l'onorevole Mantellini ricade nella regola, e che perciò debba ritenersi ineleggibile contro l'avviso della maggioranza della Giunta.

Signori, difenderò l'elezione dell'onorevole Mantellini, mantenendomi nella sfera serena dei principii, senza discendere in quell'ambiente appassionato nel quale l'onorevole Muratori ha cercato di trascinarla con le sue ultime parole.

MURATORI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

CHIMIRRI. Parmi innanzitutto poco esatto il significato, ch'egli attribuisce all'articolo 97, che secondo lui, contiene la regola in materia di eleggibilità, e a mio giudizio costituisce invece un'eccezione.

La regola bisogna cercarla negli articoli 24 e 40 dello Statuto e nell'articolo 96 della legge elettorale, che vi si riferisce.

Tutti i regnicoli, sta scritto nell'articolo 24, sono eguali dinnanzi alla legge; tutti godono egualmente i diritti civili e politici; e per conseguenza possono essere eletti deputati, quando riuniscono i requisiti voluti dall'articolo 40.

Questa è la regola.

L'articolo 97 forma un'eccezione a questa regola, e la sua efficacia è negativa nel senso che ricusa l'eleggibilità agli impiegati, che percepiscono stipendio sul bilancio dello Stato. Ma questa esclusione fu giudicata eccessiva da quelli stessi che la dettarono, mossi da irragionevole sospetto; per cui si affrettarono a temperarne le conseguenze, rivendicando l'eleggibilità a talune categorie d'impiegati, designati negli otto numeri dell'articolo 97.

Sicchè, riepilogando, la vera regola è l'eleggibilità di ogni cittadino avente i requisiti voluti dallo Statuto: l'ineleggibilità degli impiegati costituisce un'eccezione a questa regola, e le 8 categorie di che ho parlato un'eccezione all'eccezione, che fa rientrare nella regola i funzionari in esse qualificati. Così e non altrimenti va interpretato l'articolo 97, e questa interpretazione può ben dirsi autentica perchè attinta ad un discorso dell'onorevole Rattazzi, sotto i cui auspici, come è noto, fu promulgata al tempo dei pieni poteri la legge elettorale del 1859, che il 17 dicembre 1860 fu estesa al nuovo regno. Riferirò testualmente le sue parole: « Quando l'impiegato si trova in una di queste categorie, egli ha il diritto di dire che si trova escluso dalla proibizione. Questa interpretazione è tanto più evidente quando si consideri che si tratta di eccezione, per ciò che concerne gl'impiegati, alla regola generale; l'eccezione deve essere interpretata strettamente e secondo tutte le regole del diritto comune: si deve ammettere qualunque interpretazione, la quale faccia ritornare le cose al diritto comune. Ora quale è il diritto comune? Il diritto comune è quello stabilito nell'articolo 96 che, cioè, chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dalla legge. Se dunque questa è la regola e l'altra l'eccezione, tutte le interpretazioni, le quali possono indurre a far cessare